

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 25 maggio 2022)

INDICE

AUGUSSORI ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06928) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>)	Pag. 4121	LANNUTTI ed altri: su un errore informatico che avrebbe inficiato una statistica prodotta da ISTAT (4-06858) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4130
FEDELI ed altri: sul congedo di paternità per i lavoratori dipendenti pubblici (4-07044) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4126	NANNICINI: sulla riserva di posti al personale interno nei concorsi per le amministrazioni pubbliche (4-04925) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4135
GUIDOLIN ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06987) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>)	4122	RAUTI ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06930) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>)	4123

AUGUSSORI, CANTU', RIPAMONTI, PERGREFFI, RIVOLTA, CASOLATI, FREGOLENT, URRARO, RUFA, LUNESU, BRIZIARELLI, SAPONARA, IWOBI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno.* - Premesso che:

nel pomeriggio di lunedì 18 aprile 2022, un gruppo di 25 ragazzi residenti a Milano, dopo aver trascorso le festività pasquali a Genova nell'ambito di un progetto di turismo accessibile per persone con disabilità cognitiva e psichica, si è recato alla stazione ferroviaria piazza Principe per rientrare a casa con un treno regionale veloce, dove non c'è prenotazione, ma viene garantito il posto a sedere;

nonostante fosse stata segnalata la delicatezza del viaggio e fosse stata accordata assistenza da parte di Trenitalia, purtroppo la carrozza di testa che era stata riservata ai ragazzi disabili e ai loro accompagnatori, era già stata occupata da passeggeri, che non solo non si sono offerti di cedere spontaneamente il proprio posto, ma si sono rifiutati di alzarsi anche quando sollecitati dal capotreno, rivendicando il loro diritto a proseguire il viaggio seduti;

il treno partito da Albenga, a Savona aveva subito un ridimensionamento per la sostituzione di alcune carrozze, vandalizzate, tanto che Trenitalia aveva integrato l'offerta di posti mancanti a bordo, con la messa a disposizione di tre *bus* sostitutivi, ma nessuno ha avvertito il gruppo, che si è quindi trovato di fronte ad una situazione ingestibile: treno stracolmo, passeggeri incivili che si sono permessi addirittura di alzare la voce e offendere i ragazzi, una situazione di disagio e di *stress* particolarmente pesante per persone fragili;

la triste e vergognosa vicenda si è conclusa con l'impossibilità per i ragazzi di utilizzare il treno e con l'utilizzo di un *pullman* dedicato, messo a disposizione dalla compagnia ferroviaria, che ha accompagnato i ragazzi a Milano;

non si possono tollerare episodi del genere: è inaccettabile che la vicenda si sia risolta con la discesa dei ragazzi dal treno, che hanno dovuto adattarsi ad una soluzione alternativa di trasporto, nonostante le loro difficoltà nell'affrontare i viaggi e nonostante lo *stress* che gli imprevisti possono causare su alcuni soggetti vulnerabili. I responsabili di Trenitalia e la Polizia

ferroviaria hanno il compito di far rispettare le regole a bordo dei treni e di intervenire laddove i passeggeri assumono comportamenti incivili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se tale ricostruzione risponda al vero;

se il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ritenga che siano stati garantiti i diritti dei passeggeri con disabilità nella gestione (che ha previsto per loro un trasporto alternativo a quello prenotato e un ritardo di più di tre ore) della situazione problematica che si è venuta a creare nella stazione genovese, e se non ritenga che debbano essere messe in atto azioni incisive per far sì che i trasporti siano, nei fatti, accessibili a tutti;

quali siano le motivazioni che hanno spinto la Polizia ferroviaria a non intervenire con risolutezza nella vicenda riportata, anche obbligando i passeggeri che occupavano posti necessari per il trasporto dei disabili ad alzarsi o addirittura a scendere dal treno in caso di resistenza e utilizzare un mezzo alternativo, per affermare con risolutezza che le basilari norme di comportamento civile devono essere pretese e le forze dell'ordine sono chiamate a farle rispettare.

(4-06928)

(20 aprile 2022)

GUIDOLIN, DI GIROLAMO, PELLEGRINI Marco, D'ANGELO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, CROATTI, PRESUTTO, PUGLIA, PIARULLI, FERRARA, MAIORINO, BOTTICI, FEDE. - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e per le disabilità.* - Premesso che:

come riportato da recenti notizie di stampa, un gravissimo e inaccettabile episodio di inciviltà e degrado morale si è verificato nel tardo pomeriggio del 18 aprile 2022, a danno di ventisette ragazzi disabili, i quali, dopo essere saliti sul treno regionale 3075 alla stazione ferroviaria di Genova (piazza Principe) con direzione Milano, in forza di regolare prenotazione, trovavano i loro posti occupati, illegittimamente, da altri passeggeri, che si rifiutavano categoricamente di lasciarli liberi. Di conseguenza, il gruppo dei giovani disabili degli accompagnatori veniva, di fatto, costretto ad abbandonare il treno;

l'episodio è ancora più grave in quanto, si apprende ancora che il gruppo di ragazzi ha cercato di far valere i propri diritti, sottolineando che l'intera carrozza fosse a loro riservata ma, nonostante la presenza della Polizia ferroviaria e del personale Trenitalia, capotreno compreso, i turisti si ri-

fiutavano di alzarsi per lasciare il posto ai legittimi prenotatari. Trenitalia, per cercare di ovviare in qualche modo all'incresciosa situazione, allestiva un *pullman* sostitutivo per i ragazzi disabili e i loro accompagnatori con destinazione Milano;

considerato che Giulia Boniardi, responsabile l'associazione "Haccade" con cui viaggiavano i ragazzi disabili, ha riferito alla stampa: "Sull'autobus le condizioni erano disagiate: privilegiamo il treno normalmente perché ha una maggiore possibilità motoria, oltre ai servizi igienici. A Milano Centrale, quasi tre ore dopo l'orario previsto, l'autobus si è fermato in piazza Duca d'Aosta in una fermata dei bus Atm senza garantire alcuna sicurezza per i nostri passeggeri. Sono stati fatti scendere sul marciapiede, ma le valigie erano in mezzo alla strada. Abbiamo richiesto assistenza a Trenitalia, ma non ci è stata data: l'azienda non sapeva né dove fossimo né tantomeno che ci fossimo. Siamo stati abbandonati". L'associazione assicura che ci sarebbe stata "tutta la disponibilità a cambiare prenotazione e salire su un altro treno: bastava una telefonata per avvisare del disagio" ("milano.corriere", 20 aprile 2022);

considerato inoltre che:

quanto accaduto, oltre a testimoniare il mancato rispetto delle normali regole di convivenza e la totale mancanza di sensibilità verso le persone disabili, lascia ancora più perplessi in quanto Trenitalia e la Polizia ferroviaria avrebbero dovuto garantire, a coloro che ne avevano diritto in quanto avevano prenotato e pagato, di prendere posto sul treno;

andrebbe accertata ogni eventuale violazione di legge da parte dei viaggiatori che hanno costretto i ragazzi disabili a scendere dal treno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere urgenti iniziative di competenza volte a verificare l'accaduto e ad accertare le responsabilità di coloro che non hanno garantito il servizio, anche al fine di evitare che episodi di tale gravità abbiano a ripetersi.

(4-06987)

(10 maggio 2022)

RAUTI, RUSPANDINI, ZAFFINI, BALBONI, IANNONE, PETRENGA, DRAGO, LA PIETRA, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHE'. - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le disabilità e dell'interno.* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa locale che, nel pomeriggio di lunedì 18 aprile 2022, alcuni passeggeri del treno regionale 3075 diretto da Genova a Milano si sarebbero rifiutati di cedere i posti che avevano occupato e che

sarebbero stati prenotati dall'associazione *no profit* "Haccade", che si occupa di attività per persone con disabilità e della promozione della cultura della diversità, per 27 ragazzi disabili ed i loro quattro accompagnatori;

il treno regionale 3075 diretto a Milano è rimasto fermo in stazione Principe, a Genova, per circa 20 minuti durante i quali, anche con l'intervento della Polizia ferroviaria, si sarebbe cercato di risolvere la questione; la soluzione è giunta soltanto più tardi, ed i ragazzi dell'associazione sono stati portati a destinazione con un bus sostitutivo, messo a disposizione da Trenitalia;

considerato che:

il treno risultava ridimensionato nella sua capienza, perché alcune carrozze erano state oggetto, in precedenza, di atti vandalici, tanto da richiedere a Trenitalia la predisposizione di tre bus sostitutivi che avrebbero dovuto accogliere i passeggeri in modo da ospitare sul convoglio ferroviario anche il gruppo di persone con disabilità che sarebbero dovuti salire alla stazione di Genova;

il gruppo dei disabili e i loro accompagnatori hanno, infine, raggiunto la destinazione di Milano a bordo di un bus dedicato arrivando con 3 ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto del treno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere per appurare, ognuno per competenza, l'esatta dinamica degli eventi e per garantire il regolare funzionamento dei trasporti pubblici, nonché la tutela e il rispetto delle persone con disabilità, al fine di evitare disagi e atti discriminatori.

(4-06930)

(20 aprile 2022)

RISPOSTA.^(*) - Con gli atti di sindacato ispettivo 4-06928, 4-06987 e 4-06930 gli interroganti chiedono chiarimenti in merito al grave disservizio accaduto il 18 aprile 2022 presso la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, che ha coinvolto una comitiva di persone con disabilità. Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dal Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.

La comitiva ha acquistato i biglietti per il treno regionale 3075 prenotando il servizio di assistenza per persone a ridotta mobilità attraverso il sistema ReteBlu gestito da Rete ferroviaria italiana; la prenotazione pre-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

vedeva i servizi di assistenza, in salita, alla stazione di Genova Porta Principe e, in discesa, a Milano centrale per 27 persone con disabilità prevalentemente cognitiva ma deambulanti, quindi senza necessità di carrello elevatore e senza sedia a ruote.

La capotreno in servizio su detto treno si è adoperata per rendere disponibili i posti a sedere per accogliere il gruppo sul convoglio sostitutivo di quello oggetto di atto vandalico; la vettura di testa è stata da lei personalmente tenuta libera invitando i viaggiatori in salita a disporsi in altra carrozza. Prima che il treno giungesse in stazione a Piazza Principe, la sala operativa della direzione regionale Liguria di Trenitalia, sulla base di quanto comunicato dalla capotreno, ha chiesto alla Polizia ferroviaria di recarsi al binario 15 per dare supporto a causa di un particolare sovraffollamento e di alcune criticità sul treno. All'apertura delle porte del treno giunto in stazione, la capotreno, coadiuvata dal personale di assistenza Trenitalia, ha tentato di impedire l'occupazione dei posti riservati ai disabili; ciononostante numerosi viaggiatori sono saliti occupando tutti i posti, compresi quelli tenuti liberi per la comitiva.

Non si può tuttavia tacere il fatto che ci si trova dinanzi ad un episodio increscioso ed incivile da stigmatizzare e da ascrivere, più che alle modalità di organizzazione del servizio, a condotte poste in essere da altri utenti che si sono ripetutamente rifiutati di liberare i posti occupati, manifestando in tale modo un'assoluta carenza di senso civico e di solidarietà.

Quanto all'attività della Polizia ferroviaria, la Prefettura di Genova e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno hanno riferito che la pattuglia intervenuta sul posto ha verificato che il convoglio era sovraffollato in tutte le carrozze, con diverse persone in piedi nei vestiboli e lungo i corridoi. Pertanto, in considerazione del gran numero di persone a bordo e sulla banchina e per evitare che la situazione di tensione, che aveva determinato la richiesta di intervento del personale di polizia, potesse degenerare, il personale di Trenitalia ha ritenuto opportuno individuare una differente soluzione di trasporto, consistente nell'utilizzo di un bus sostitutivo destinato ai disabili. Il personale di assistenza di Trenitalia e gli operatori del servizio della Sala blu di Genova hanno assistito la comitiva e, unitamente al personale della Polizia ferroviaria, hanno garantito lo spostamento del gruppo in sicurezza dall'interno della stazione fino al bus che ha effettuato il viaggio Genova-Milano.

I competenti uffici di questo Ministero hanno già avviato specifici incontri con le strutture competenti di Trenitalia e RFI per individuare soluzioni di tipo organizzativo maggiormente atte a prevenire il ripetersi di accadimenti simili a questo.

Infine, si segnala che l'autorità giudiziaria ha avviato un'attività di indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

GIOVANNINI

(23 maggio 2022)

FEDELI Valeria, LAUS, D'ARIENZO, CIRINNÀ Monica, MARCUCCI, ROSSOMANDO Anna, NANNICINI, ASTORRE, BOLDRINI Paola, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI Vanna, MARGIOTTA, PARRINI, PITTELLA, PORTA, ROJC Tatjana, STEFANO, VATTUONE, VERDUCCI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha reso strutturale, dall'anno 2022, il congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

il congedo attualmente si applica solo ai dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all'articolo 1, comma 8, della citata legge n. 92 del 2012, che stabilisce che "il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche";

nonostante il legislatore sia intervenuto più volte sulla norma, aumentando, di volta in volta, il numero di giorni destinati al congedo obbligatorio di paternità, previsto inizialmente, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, tale misura non è stata mai estesa ai dipendenti pubblici;

si tratta di un'ingiustificata disparità di trattamento poiché le tutele connesse alla genitorialità non possono essere subordinate alla natura, pubblica o privata, del datore di lavoro;

premesse inoltre che:

a tal fine sono state presentate negli anni diverse interrogazioni, fra cui l'interrogazione 3-02320, a prima firma del sen. D'Arienzo, successi-

vamente trasformata nell'interrogazione 4-05365, cui il Ministro per la pubblica amministrazione, Brunetta, ha risposto in data 18 maggio 2021;

nella risposta all'interrogazione si legge: "Invero, l'estensione del congedo di paternità ai dipendenti pubblici è suscettibile di comportare ulteriori oneri economici a carico della finanza pubblica, al momento non quantificabili. Tale circostanza ha evidentemente impedito, fino ad oggi, di dare attuazione alle misure previste dal menzionato articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012, che sono finalizzate ad individuare e definire gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (...) È preciso obiettivo del Ministro inquadrare la fattispecie in un più ampio contesto di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviando al più presto una revisione completa e sistemica di tutta la normativa relativa al sostegno alle famiglie e un'armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato";

nonostante questa risposta, a quasi un anno di distanza, la situazione è rimasta invariata e continua a mancare il provvedimento attuativo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che:

la direttiva europea (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza si pone l'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, per agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. A riguardo, l'articolo 4 prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie per garantire al padre il diritto a un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi, senza distinzioni tra i lavoratori;

è all'esame della 11^a Commissione, in sede consultiva, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Atto del Governo n. 378),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso intervenire, seppur tardivamente, al fine di estendere il congedo di paternità ai dipendenti pubblici, eliminando così una palese disparità di trattamento tra padri dipendenti privati e padri dipendenti pubblici e dando finalmente attuazione a quanto previsto dalla legge e dalla direttiva europea citate, nonché seguito a quanto dichiarato dal ministro Brunetta lo scorso anno in risposta a un'interrogazione sul tema.

(4-07044)

(18 maggio 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, dopo aver ripercorso la disciplina in materia di congedo di paternità, si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto. L'interrogazione tocca un tema di estremo interesse non solo per i parlamentari, come dimostra l'elevato numero di atti presentati in questi anni, ma anche per l'amministrazione. Già in uno dei primi atti del mandato del Ministro, l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali, si è affrontato il tema del *welfare* contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dal punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.

Come ricordato, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, ha fornito un rinnovato impulso e il legislatore nazionale con la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva. Lo scorso 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo di attuazione (atto del Governo n. 378), elaborato di comune accordo e in sinergia con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ora all'esame della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo

28, che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, si è introdotta con il nuovo articolo 27-bis una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, mentre il congedo di paternità preesistente è stato qualificato come "alternativo". Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi 20 giorni. Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.

Il testo, all'esame delle commissioni per il prescritto parere, già prevede una disciplina uniforme tra dipendenti pubblici e privati. Come rilevato dalla relatrice in Commissione Lavoro alla Camera, Chiara Gribaudo (Partito democratico) nella seduta di mercoledì 13 aprile 2022, nel corso dell'illustrazione del provvedimento, "si evidenzia che, per l'effetto combinato della disciplina di cui al nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo, il congedo di paternità obbligatorio risulta esteso anche al pubblico impiego, settore nel quale, a normativa vigente, tale applicazione è prevista solo in via programmatica, in quanto demandata all'adozione di successivi atti di recepimento, che non risultano essere stati adottati". Anche il parere approvato dalla stessa Commissione nella seduta del 17 maggio 2022 conferma tale assunto.

Il portato delle norme contenute nello schema di decreto legislativo dunque permetterà strutturalmente il riconoscimento del congedo di paternità obbligatorio ai dipendenti pubblici, superando la previsione, nell'ambito della disciplina vigente, di quanto contemplato dall'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Nel corso dell'esame parlamentare è emersa infine la necessità di chiarimenti e di interventi per migliorare la conoscibilità della normativa, a cui il Governo non si sottrarrà, non solo in sede di esame definitivo, ma anche nella concreta attuazione della norma una volta in vigore.

In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, si conferma che presto si arriverà a una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali negli ambiti pubblico e privato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(23 maggio 2022)

LANNUTTI, MORRA, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

con una nota per la stampa del 15 marzo 2022 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha comunicato una revisione straordinaria della serie dei dati in valore dell'*import* di gas naturale allo stato gassoso per il periodo luglio-dicembre 2021. L'ISTAT attribuisce l'errore a "problemi tecnici in fase di elaborazione. In particolare, il malfunzionamento di alcune procedure di controllo e correzione degli *outlier* ha determinato una sottostima dei dati";

con successivo comunicato del 24 marzo 2022 l'ISTAT ha reso noto che a seguito del processo di revisione dei dati di importazione in valore del gas naturale allo stato gassoso per i mesi da luglio a dicembre 2021 si rende necessaria anche una revisione del PIL e dell'indebitamento delle AP, comunicati il 1° marzo 2022. In attesa del rilascio dei dati corretti, che avverrà il 5 aprile 2022, l'ISTAT fa sapere che il PIL nominale dovrebbe ridursi di 0,3-0,4 punti decimali, mentre l'indebitamento netto non dovrebbe subire variazioni;

considerato che:

la sottovalutazione del valore dell'*import* del gas naturale allo stato gassoso da parte dell'ISTAT è stata di 394 milioni di euro a luglio, 552 milioni ad agosto, 607 milioni a settembre, 1,005 miliardi a ottobre, 1,516 miliardi a novembre, 2,085 miliardi a dicembre, per un totale di 6,159 miliardi di euro;

l'errore non è rimasto circoscritto a una sola edizione dell'indagine, ma è stato reiterato per ben sei volte, ma era ben noto che nella seconda metà del 2021 ci fossero tensioni sui prezzi del mercato internazionale del gas naturale;

in sede di contabilità nazionale, le procedure di bilanciamento tra domanda e offerta in fase di predisposizione dei conti nazionali per l'anno 2021, che sono stati diffusi lo scorso 1° marzo, avrebbero dovuto evidenziare un anomalo incremento del valore aggiunto delle imprese che operano nel mercato del gas;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:

non appare del tutto plausibile che un processo di validazione dei dati di un'importante statistica sia affidato completamente ad asettiche procedure informatizzate, che escludono automaticamente valori ritenuti anomali, senza una valutazione ragionata dei risultati prodotti, soprattutto in un

settore, come quello del gas naturale al quale, nel periodo in esame, doveva essere prestata la massima attenzione;

la qualità della statistica ufficiale non può essere messa in discussione da gravi episodi derubricati a mero problema tecnico, senza alcuna assunzione di responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo escluda la possibilità che gli asseriti problemi tecnici in fase di elaborazione abbiano causato nel tempo ulteriori errori anche in altri settori merceologici;

se le procedure di controllo adottate in contabilità nazionale prima di diffondere le fondamentali statistiche sul PIL e l'indebitamento pubblico siano note e tracciabili;

se ritenga sufficienti le spiegazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica, ovvero se ritenga utile disporre approfondimenti, anche al fine di accertare eventuali responsabilità dirigenziali di ordine metodologico, informatico o procedurale che hanno causato il grave errore commesso, anche al fine di evitare il ripetersi di siffatti disdicevoli accadimenti.

(4-06858)

(30 marzo 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere se gli errori di stima da parte dell'ISTAT riguardo al valore di *import* di gas naturale allo stato gassoso per il secondo semestre 2021 abbiano interessato anche altri settori merceologici e se, soprattutto, le procedure di controllo adottate in contabilità nazionale prima di diffondere le fondamentali statistiche sul PIL e l'indebitamento pubblico siano note e tracciabili. Al riguardo, è opportuno chiarire in premessa che si ritengono sufficienti ed esaustive le spiegazioni fornite dall'ISTAT in merito alla sottovalutazione dell'*import* di gas nel secondo semestre del 2021. Per comprendere le giustificazioni addotte è necessario riassumere per sommi capi il procedimento di raccolta dei dati e la loro rielaborazione nel settore.

Le statistiche sul commercio estero di beni sono il risultato di un complesso processo di raccolta di informazioni sugli scambi commerciali dell'Italia con i Paesi dell'Unione europea ed extra UE, effettuato nel rispetto di un articolato quadro normativo comunitario e nazionale. Ogni mese l'Istituto riceve un flusso di dati costituito da circa 5 milioni di *record* (ogni *record* riferisce a un flusso per singolo bene) raccolti tramite i modelli Intra-stat, e oltre un milione e 200.000 *record* provenienti dalle dichiarazioni doganali (documento amministrativo unico, DAU). I dati sono oggetto sia di

procedure di controllo e di coerenza automatizzate sia di un'attività di controllo e correzione da parte di revisori esperti, specializzati per capitoli merceologici. Poiché una parte rilevante dell'informazione statistica prodotta viene diffusa ogni mese, le tempistiche di lavorazione dei dati raccolti sono molto stringenti.

La sottostima dei dati di valore di *import* di gas naturale allo stato gassoso per il secondo semestre 2021 è derivata dalla procedura di correzione e imputazione degli *outlier* dei valori medi unitari (rapporto tra valore delle merci scambiate e quantità delle stesse) all'*import*, che ha determinato una non corretta identificazione dei valori anomali. I dati per singola transazione (prodotto, Paese d'importazione, operatore economico) sono infatti regolarmente sottoposti a una procedura di controllo e correzione in diversi passaggi, che utilizza i quantili delle distribuzioni dei valori medi unitari, calcolati all'interno di specifici strati, per verificare se le osservazioni siano *outlier* da imputare (ad esempio, con la mediana) o meno. Gli strati iniziali sono definiti sulla base del mese di riferimento e del Paese d'importazione; nell'ultimo passaggio, gli strati vengono ampliati, estendendo il periodo temporale all'anno, in modo da consentire un confronto significativo anche all'interno degli strati con un numero limitato di transazioni disponibili.

L'errore nell'elaborazione dei dati di valore di *import* di gas naturale allo stato gassoso per il secondo semestre 2021 è dovuto al fatto che, ampliando il riferimento temporale, la mediana annua, per quanto in aumento, si discostava notevolmente dai valori medi unitari in forte crescita nell'ultimo semestre 2021 (e in particolare nell'ultimo trimestre). Il fatto che la mediana annua non fosse rappresentativa della forte crescita dei valori medi unitari ha determinato la non corretta identificazione dei valori anomali.

Va segnalato che le variazioni avvenute nei valori dell'*import* di gas sono state di natura totalmente eccezionale soprattutto negli ultimi due mesi del 2021 e che i risultati della procedura e i valori di importazione, elaborati correggendo alcuni valori considerati erroneamente *outlier*, fornivano comunque un *trend* in chiara crescita che non ha permesso di rendersi conto tempestivamente dell'errore. Con la lavorazione dei dati di gennaio 2022 (quando nell'ultimo passaggio della procedura di controllo mese e anno coincidevano), gli elevati valori medi unitari rilevati non sono stati più identificati come *outlier*, determinando un forte salto nella serie, che ha permesso di identificare il problema.

Verificata la sottostima, l'Istituto ha immediatamente, e con totale trasparenza, informato l'utenza producendo una nota per la stampa, diffusa il 15 marzo 2022, fornendo contestualmente una nuova stima preliminare dei dati in valore dell'*import* di gas naturale allo stato gassoso per l'aggregato "mondo" per il periodo luglio-dicembre 2021 e rendendo disponibili i dati in valore, in quantità e il valore medio unitario per l'*import* di tale prodotto per il periodo gennaio 2019-dicembre 2021. Inoltre, l'Istituto non ha interrotto la

diffusione delle statistiche del commercio estero, garantendo l'uscita del comunicato stampa "Commercio estero e prezzi all'import" relativo al mese di gennaio 2022 (diffuso il 18 marzo 2022), rilasciando i dati per tutte le aggregazioni non soggette a revisione. Dopo una sola settimana, ha diffuso un nuovo comunicato stampa (fuori calendario, il 25 marzo 2022), completo dei dati per le aggregazioni riviste e diffuso i dati di tutte le aggregazioni coinvolte su COEWEB, il sistema informativo delle statistiche del commercio estero. Contestualmente, ha inviato sia ad Eurostat sia alle Nazioni Unite i dati rivisti per l'aggiornamento delle loro banche dati.

Tali attività hanno assunto la massima priorità sulle attività di produzione delle statistiche di commercio estero, che comunque l'Istituto è riuscito a portare avanti nel rispetto delle stringenti scadenze previste dalla normativa statistica comunitaria.

Si precisa che a partire dai dati di gennaio 2022, l'ISTAT ha rivisto la metodologia di determinazione dei valori medi unitari. L'eliminazione degli *outlier* viene ora effettuata sulla base di una valutazione puntuale della distribuzione dei valori anomali all'interno degli strati definiti dalle variabili (flusso *import-export*, mese, Paese *partner*). Il processo di elaborazione dei dati in valore delle importazioni di gas naturale è, allo stato attuale, fortemente presidiato, come lo è la produzione dei dati in valore dell'*import* dell'intero comparto delle materie prime (non soltanto quelle energetiche).

In merito all'osservazione contenuta nell'interrogazione che "in sede di contabilità nazionale, le procedure di bilanciamento tra domanda e offerta in fase di predisposizione dei conti nazionali per l'anno 2021, che sono stati diffusi lo scorso 1° marzo, avrebbero dovuto evidenziare un anomalo incremento del valore aggiunto delle imprese che operano nel mercato del gas", si precisa quanto segue.

Come da prassi concordata con Eurostat e gli altri Paesi membri UE, il 1° marzo di ogni anno sono diffuse le stime dei conti nazionali e dell'indebitamento delle amministrazioni pubbliche relative agli anni da t-1 a t-4 (il 1° marzo 2022 sono stati quindi diffusi i conti per gli anni dal 2018 al 2021). La compilazione dei conti nazionali e del PIL si fonda su un approccio integrato in cui tutti gli aggregati di contabilità nazionale sono descritti all'interno di un quadro contabile unitario, quello delle tavole "supply and use". In tale sistema, le stime preliminari sono bilanciate e validate attraverso una procedura che, fissata una varianza (proporzionale all'attendibilità delle singole stime), elimina le discrepanze che si manifestano nel sistema iniziale, fino ad arrivare ad un quadro finale. Tuttavia, alcuni aggregati, specialmente quelli di natura amministrativa, fiscale e doganale (come le importazioni e le esportazioni di merci), sono a priori fissati ai livelli delle rilevazioni iniziali, e come tali sono trattati anche da altre istituzioni e Ministeri, come la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. In altri termini, il loro valore non è modificato dalle procedure di bilanciamento.

La procedura di bilanciamento opera in maniera completa per gli anni da t-3 a t-4 (nel caso delle stime diffuse a marzo 2022 per gli anni dal 2018 al 2019). Tuttavia, per gli anni provvisori, nel caso in questione il 2020 e in particolare il 2021, le informazioni a disposizione della contabilità nazionale non sono sufficienti a costruire un quadro completo che permetta un'analisi dettagliata di eventuali discrepanze. L'informazione sui conti delle imprese, infatti, non è disponibile per l'anno t-1, per il quale la stima del valore aggiunto si basa largamente su informazioni di tipo congiunturale in termini di volume (segnatamente l'indice della produzione industriale e del fatturato dei servizi). Tali informazioni, ampiamente utilizzate nel processo di diffusione dei conti economici trimestrali, consentono di avere un quadro solido in termini reali (di volume, al netto dell'inflazione), sia dal lato delle risorse sia dal lato degli impieghi, ma non sono sufficientemente dettagliate ai prezzi correnti, e quindi non permettono di rilevare eventuali anomalie a livello di prodotto. Per le stime a prezzi correnti dell'anno provvisorio, infatti, non essendo disponibile alcuna informazione sui costi operativi delle imprese, non è possibile, per la contabilità nazionale, valutare incrementi anomali nei costi intermedi delle imprese che utilizzano il gas come materia prima, né variazioni anomale del valore aggiunto delle imprese che operano sul mercato del gas.

Per tutte le delucidazioni precedentemente esposte, la considerazione per cui le procedure di bilanciamento dei conti nazionali avrebbero dovuto evidenziare anomalie nei conti delle imprese che operano nel mercato del gas non corrisponde alla pratica corrente della contabilità nazionale.

In merito alla questione "se le procedure di controllo adottate in contabilità nazionale prima di diffondere le fondamentali statistiche sul PIL e l'indebitamento pubblico siano note e tracciabili", si precisa che le definizioni degli aggregati contabili e dei metodi di calcolo che devono essere seguiti sono contenuti nel regolamento comunitario SEC 2010, mentre le fonti dei dati e le procedure adottate in contabilità nazionale dai vari Paesi dell'Unione sono contenute negli inventari sulle fonti e i metodi di calcolo dei conti nazionali di ciascun Paese.

Per tutto quanto sopra esposto, si può concludere che le procedure adottate dall'ISTAT sono state conformi alle modalità e ai sistemi prudenziali previsti dalle fonti nazionali e sovranazionali. È da escludere altresì che gli errori riscontrati, e prontamente corretti, dall'ISTAT abbiano in qualche modo contagiato altri settori merceologici.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(23 maggio 2022)

NANNICINI. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -
Premesso che:

per far fronte ai problemi di sicurezza derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge rilancio), prevedeva che "In via sperimentale" e "fino al 31 dicembre 2020" le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale" potessero essere svolte "presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale";

il comma 11 prevede che alle suddette procedure concorsuali non si applichi la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, destinata al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, prevista dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto-legge agosto), ha eliminato il riferimento al termine del 31 dicembre 2020 e alla "sperimentalità" della norma, rendendo la disposizione prevista dall'articolo 247, comma 1, da sperimentale a permanente;

a seguito della modifica, ogni qual volta le amministrazioni decidano di ricorrere a procedure concorsuali "digitalizzate" non è più possibile applicare la norma relativa alla riserva di posti;

l'"incompatibilità", che, di fatto, si è venuta a creare a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge "agosto" tra la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale e la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno una riserva di posti nelle procedure concorsuali, mette a repentaglio il ricorso contestuale a entrambe, con grave nocimento per le amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga penalizzante per le amministrazioni pubbliche la situazione descritta e quali iniziative intenda adottare per consentire la possibilità di destinare al personale interno la riserva di posti, come previsto dalla normativa vigente, in caso di svolgimento di procedure concorsuali svolte presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

(4-04925)

(24 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Per rispondere al quesito si ripercorre preliminarmente la normativa in merito.

L'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, varato in piena emergenza epidemiologica, ha disposto, in via sperimentale e temporanea, che "le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale". Il comma 11 dello stesso articolo ha previsto che a tali procedure concorsuali non si applichi la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinata alle progressioni interne. Il carattere temporaneo e sperimentale della norma è poi venuto meno dopo le modifiche apportate dall'articolo 25 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Dal momento che entrambe le misure sono state varate dal Governo precedente, si può ragionevolmente supporre che la norma oggetto della richiesta dell'interrogante mirava a garantire un efficace reclutamento di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni.

Sulla materia è poi intervenuto l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, questo sì approvato dal Governo in carica. Il precedente intervento infatti non è stato ritenuto idoneo a rimuovere gli ostacoli a un rapido reclutamento di personale e si è dunque provveduto a semplificare ulteriormente le procedure per i concorsi pubblici.

L'art. 1, comma 28-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha poi esteso la validità di tali disposizioni di semplificazione fino alla fine del 2022.

Si rammenta che l'articolo 10 citato non prevede al suo interno espresse disapplicazioni alle riserve di posti destinate alle progressioni interne.

Nel ritenere che dalle norme in questione non sia stato arrecato alcun grave nocumento per le amministrazioni pubbliche e consapevoli dell'importanza della valorizzazione del personale attraverso lo sviluppo della carriera all'interno delle pubbliche amministrazioni, si osserva che anche nella fase emergenziale è stata garantita la possibilità per le pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per le progressioni interne.

L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha stabilito che "per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno". Lo stesso comma ha fissato il numero di posti per tali procedure selettive riservate a non oltre il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Tali procedure selettive, secondo la norma, prevedono prove volte ad accettare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

Il Governo resta comunque attento alla questione nell'ottica di un investimento sulle competenze e sulle conoscenze maturate dal personale delle pubbliche amministrazioni. In tale ottica, anche sotto l'impulso del piano nazionale di ripresa e resilienza, vanno inquadrati sia il piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione (che prevede formazione digitale e condizioni agevolate per l'iscrizione a corsi di laurea, *master* e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche), sia il "fascicolo del dipendente" attraverso l'anagrafe digitale istituita dall'articolo 35 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(23 maggio 2022)
